

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) D'ALIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - ROBERTO COEN

Seduta del 05/03/2021

FATTO

In data 14.01.2017, parte ricorrente stipulava: 1) un “contratto di acquisto di un'autovettura e servizi collegati” con la società A, in virtù del quale la ricorrente si obbligava ad acquistare un'autovettura nuova, presso un concessionario individuato dalla società B, *“includendo nell'acquisto l'accessorio Wrapping che verrà installato dalla società sulla vettura acquistata ad un prezzo pari ad € 5.500,00 IVA compresa”* per lo svolgimento di *“servizi statistici”* a favore della società B; 2) un “contratto di acquisto di un'autovettura” che comprendeva sia l'autovettura, che il servizio di wrapping; 3) un “contratto di finanziamento” per l'acquisto di un'autovettura, presso la banca convenuta.

La ricorrente, poiché il contratto con la società B era stato risolto, per inadempimento alle obbligazioni assunte, chiedeva all'intermediario finanziario una riduzione dell'importo finanziato di € 5.500,00 per il costo del “wrapping”.

In considerazione dell'esito negativo del reclamo esperito in data 13/12/2019, parte ricorrente si rivolgeva all'A.B.F. in data 26/10/2020 per ottenere quanto domandato.

Si costituiva ritualmente l'intermediario, il quale respingeva le richieste di parte ricorrente eccependo: a) nel rito, il difetto di legittimazione passiva, in quanto la domanda doveva essere rivolta alla società B; b) nel merito, il rigetto del ricorso, in quanto non sussiste un collegamento negoziale tra il contratto di prestito ed il contratto di acquisto e servizi collegati con la società A, in quanto il contratto di prestito era finalizzato esclusivamente all'acquisto dell'autovettura e l'automobile poteva essere comprata anche senza l'acquisto di servizi aggiuntivi (c.d. Wrapping).

L'intermediario chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, la ricorrente insisteva affinché sia accertato un collegamento negoziale tra il contratto di compravendita, che prevede il wrapping, ed il finanziamento, richiamando in proposito la fattura emessa dal concessionario (società A) e la decisione Coll. Milano n. 4793/2015.

In sede di controrepliche, l'intermediario ribadiva di essere estraneo agli accordi intervenuti per il wrapping tra la ricorrente e la società B, riconoscendo il collegamento negoziale unicamente tra compravendita e finanziamento.

DIRITTO

Il caso di specie ha ad oggetto la richiesta di risoluzione parziale per € 5.500,00, di un contratto di prestito personale finalizzato non solo all'acquisto di un'autovettura, ma anche alla conclusione di un contratto di sponsorizzazione, consistente principalmente nell'applicazione di adesivi pubblicitari sulla vettura.

Lo schema commerciale descritto dalla parte ricorrente è stato preso in considerazione, oltre che da alcune pronunce dell'ABF, anche dal provvedimento dell'AGCM n. 27978 del 29 ottobre 2019 (cfr. allegati al ricorso), che ha interessato proprio la società B, controparte della parte ricorrente per il wrapping.

L'AGCM ha ricostruito lo schema contrattuale nei seguenti termini:

"[...] V.G. s.r.l. si impegna a corrispondere agli aderenti, per 60 mesi, un compenso mensile dell'ammontare fisso di € 340 (€ 290 per il rimborso della rata mensile del finanziamento per l'acquisto dell'auto e € 50 a titolo di rimborso mensile forfettario per le spese di carburante, cui si aggiunge un rimborso variabile del premio relativo all'assicurazione RCA, calcolato in base alla classe di merito), a titolo di remunerazione per la prestazione di un servizio pubblicitario sulle autovetture (c.d. carvertising, ossia car advertising) attuato tramite l'applicazione di pellicole (c.d. wrapping) sulle portiere. Il suddetto rimborso mensile viene presentato come tale da coprire integralmente (o quantomeno abbattere sensibilmente) il costo totale sostenuto e/o le rate del finanziamento stipulato per l'eventuale acquisto dell'autovettura. [...] Per ottenere il rimborso mensile da parte di V.G. s.r.l., poi, onere essenziale a carico dell'aderente è l'acquisto del pacchetto di servizi "wrapping" (comprensivo dell'applicazione sull'auto di una pellicola raffigurante il messaggio pubblicitario e della sostituzione della stessa con cadenza mensile o in caso di danneggiamento, da parte dei centri autorizzati No-Cost), corrispondendo al Professionista una somma che è variata nel tempo da circa € 5.500 (normalmente inclusi nell'importo totale del finanziamento, unitamente al prezzo dell'automobile) a € 12.000, scaglionati in 60 rate mensili da € 200. Conseguentemente, il driver si impegna a circolare il più possibile con la vettura allestita con la predetta pellicola e a postarne due volte a settimana sul proprio profilo Facebook quattro foto scattate in luoghi pubblici diversi."

La soluzione della questione giuridica sottoposta al Collegio sembra richiedere in via preliminare di accertare se anche il contratto di wrapping possa considerarsi collegato al contratto di finanziamento e se il relativo corrispettivo sia stato finanziato dall'odierna resistente.

Lo schema negoziale oggetto del presente ricorso prevede tre contratti che parte ricorrente assume collegati:

A. un contratto di durata quinquennale concluso il 10.1.2017 tra la parte ricorrente e la società B.

In forza di esso la parte ricorrente si è obbligata ad acquistare un'autovettura presso un concessionario (società A) individuato dalla società B, "includendo nell'acquisto l'accessorio Wrapping che verrà installato dalla società sull'autovettura acquistata ad un

prezzo pari ad € 5.500,00 IVA compresa” per la fornitura di servizi statistici a favore della società B.

B. un contratto del 14.1.2017 per l’acquisto di un autoveicolo presso il concessionario (società A) individuato dalla società B, che fa riferimento al servizio wrapping.

C. un contratto di prestito finalizzato all’acquisto dell’autovettura concluso con la banca resistente il 14.1.2017, che richiama l’importo del contratto sub lettera B (22.600,00), comprensivo del costo del wrapping.

Parte ricorrente, assumendo che il finanziamento fosse finalizzato all’acquisto non soltanto dell’autoveicolo, ma anche del servizio di wrapping, ravvisa un collegamento ai sensi dell’art. 121, comma 1, lett. d, T.u.b. e invoca poi la risoluzione parziale del finanziamento - presumibilmente ai sensi dell’art. 125 quinquies T.u.b. - a causa dell’inadempimento della società B, che non avrebbe adempiuto alle obbligazioni discendenti dal contratto di wrapping.

La banca, al contrario, nega l’esistenza di un collegamento negoziale tra prestito e contratto concluso tra parte ricorrente e società B, affermando che il contratto di finanziamento fosse finalizzato al solo acquisto dell’autovettura.

Come è noto, secondo l’art. 121 TUB, comma 1, lett. d), il contratto di credito collegato è quel “contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifico se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito; 2) il bene o il servizio specifico sono esplicitamente individuati nel contratto di credito”.

L’art. 125 quinquies TUB, con riferimento ai contratti di credito collegati, riconosce il diritto del cliente alla risoluzione del contratto di credito in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi, se con riferimento al contratto di fornitura ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1455 del codice civile.

Nel caso in esame, risulta il collegamento tra il contratto concluso con l’intermediario resistente e il contratto di wrapping, ai sensi dell’art. 121 TUB cit.

A conferma di ciò è sufficiente osservare, infatti, che il 14/01/2017 la ricorrente ha stipulato con l’intermediario un contratto di “prestito finalizzato all’acquisto di beni/servizi”, con prezzo di acquisto indicato in € 26.600,00. Risulta agli atti, inoltre, il contratto con il quale parte ricorrente si obbligava ad acquistare un’autovettura per lo svolgimento di servizi pubblicitari a favore della società, nonché il cosiddetto “accessorio wrapping”, al costo di € 5.500,00, IVA compresa, a fronte del rimborso da parte della società di una quota del prezzo dell’autovettura.

Il costo dell’accessorio wrapping risulta indicato solo nel contratto stipulato tra la ricorrente principale e la società offerente i servizi di wrapping ma dal contratto di finanziamento si evince con chiarezza che l’importo del finanziamento erogato alle clienti non reca solo l’importo necessario per l’acquisto dell’autovettura ma anche quello necessario per lo svolgimento del servizio pubblicitario oggetto del contratto stipulato con la società offerente i servizi di wrapping (€ 16.800,00 IVA inclusa per l’autovettura + € 5.500,00 per l’accessorio wrapping).

Inoltre, nel contratto stipulato con la società offerente i servizi pubblicitari si fa espresso riferimento all’obbligo dell’incaricato di acquistare l’autovettura presso il concessionario che ha fornito il bene, incluso l’accessorio wrapping, ed a una durata del contratto pari a quella del finanziamento.

Il contratto subordina, inoltre, il suo perfezionamento all’accettazione della richiesta di finanziamento. Sussiste, pertanto, un collegamento negoziale tra tale contratto e il contratto di finanziamento che legittima l’applicazione dell’art. 125 quinquies TUB, posto che l’intermediario ha finanziato anche il servizio pubblicitario in questione e che risulta per

tabulas la messa in mora del fornitore del servizio di wrapping e l'avvenuto esercizio del diritto di risoluzione contrattuale per inadempimento.

Atteso dunque: (a) l'oggettivo collegamento negoziale fra i tre diversi contratti; (b) il finanziamento da parte della resistente di un servizio dedotto ad oggetto del contratto con la società di wrapping; (c) società, quest'ultima, alla quale la concessionaria avrebbe dovuto necessariamente rivolgersi per procurarsi il servizio stesso; non può ritenersi, allora, che il servizio di wrapping finanziato dalla resistente e pertanto il rapporto cui accedeva fossero estranei o non potessero, anzi dovessero, essere ben noti all'intermediario resistente, quale oggetto del complessivo finanziamento che stava erogando, considerato come il relativo risultasse chiaramente, e anzi di molto, superiore al prezzo di acquisto della sola autovettura.

Ricorrendo allora quel rapporto di collegamento che giustifica l'applicabilità dell'art. 125 quinquies T.U.B. anche in relazione al contratto fra la ricorrente e la società wrapping; e constando come quest'ultima sia stata gravemente inadempiente agli obblighi assunti, come contestato dalla ricorrente (oltre che confermato da una più ampia indagine svolta dalla AGCM), e così giustificandosi l'applicazione in concreto della norma appena menzionata; deve concludersi per la risoluzione - parziale, riguardando solamente la parte del finanziamento riferibile a quel contratto collegato – del contratto di finanziamento oggetto del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio accerta la parziale risoluzione del contratto di finanziamento e per l'effetto dispone che l'intermediario restituisca alla parte ricorrente la somma di euro 5.500,00.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA